



ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 18 dicembre 2025

Deliberazione n. 13/2025

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

OGGETTO: Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.: adozione di un «Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbiano (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)».

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- in particolare, gli articoli da 63 a 68 e 175 del suddetto Decreto legislativo e ss.mm.ii.;
- l'articolo 170 del suddetto D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, il comma 11 di tale articolo, a norma del quale *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”*;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60 relativa a *“Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni”*;
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*;
- il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*;

- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo *"Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po"*, adottato da questa Conferenza Istituzionale Permanente con propria Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"*;
- il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;
- in particolare, il comma 3 dell'art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto D. L. n. 76/2020, il quale ha modificato l'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

VISTI, INOLTRE

- il D.L. 1° giugno 2023, n. 61 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100), recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"*;
- il DL 7 maggio 2025, n.65 (convertito, con modificazioni dalla L. 4 luglio 2025, n. 101), recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile"*.

RICHIAMATI

- lo *"Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po"* adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 23 maggio 2017 e successivamente approvato con DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto medesimo;
- il *"Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po"* (di seguito anche brevemente definito PAI PO), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;

- il *"Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po"* (di seguito anche brevemente definito *PAI Delta*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 19 luglio 2007 e successivamente approvato con DPCM 13 novembre 2008 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;

RICHIAMATI, INOLTRE

- il *"Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dei bacini del fiume Reno, del torrente Idice – Savena Vivo, del torrente Sillaro e del torrente Santerno"*, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 1 del 6 dicembre 2002 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 567 del 7 aprile 2003) e Toscana (con DCR n. 114 del 21 settembre 2004), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il *"Piano Stralcio per il Sistema Idraulico Navile-Savena Abbandonato"*, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 2/1 del 28 settembre 1999 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 129 dell'8 febbraio 2000, nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il *"Piano stralcio per il bacino del torrente Senio"*, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno con Deliberazione n. 2/2 dell'8 giugno 2001 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 1945 del 24 settembre 2001) e Toscana (con DCR n. 185 del 5 ottobre 2001), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il *"Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia"*, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 3/4 del 16 novembre 2001 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1559 del 9 settembre 2002 nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;
- il *"Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del Marecchia – Conca"*, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca con Deliberazione n. 2 del 30 marzo 2004 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 1703 del 6 settembre 2004), Marche (con DCR n. 139 del 14 luglio 2004) e Toscana (con DCR n. 115 del 21 settembre 2004), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Marecchia – Conca;
- il *"Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSBRI)"* dei bacini idrografici romagnoli, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei bacini regionali romagnoli con Deliberazione n. 3 del 3 ottobre 2002 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 350 del 17 marzo 2003,

nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano dei bacini idrografici romagnoli;

- il *“Progetto di Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco”*, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Fissero – Tartaro – Canalbianco con Deliberazione n. 1 del 12 aprile 2002 (che non ha mai trovato approvazione);

RICHIAMATI, ANCHE

- la Convenzione stipulata in data 30 giugno 2022 tra l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna per la *“definizione condivisa e l'esecuzione di attività di studio integrato finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico per i corsi d'acqua più significativi dell'UOM (Unit Of Management) Reno, dell'UOM bacini romagnoli e dell'UOM Conca Marecchia propedeutico alla revisione della pianificazione di bacino vigente al fine di una omogeneizzazione e armonizzazione con il PAI Po”*;
- la Convenzione di collaborazione stipulata in data 11 novembre 2020 tra l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Università degli studi di Bologna - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia- Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche per *“l'approfondimento tecnico-scientifico sugli elaborati di PAI inerenti al rischio da frana ai fini di una proposta operativa di armonizzazione metodologica”*;
- l'Accordo di Collaborazione stipulato in data 27 novembre 2023 tra l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna Università degli studi di Bologna - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia- Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche per l'aggiornamento del quadro del dissesto delle aree interessate dall'evento di maggio 2023;
- l'Accordo del 15 novembre 2023 tra Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una collaborazione istituzionale finalizzata al coordinamento delle attività di valutazione preliminare delle linee di intervento per il contrasto al rischio idraulico e al dissesto idrogeologico, nonché a fornire elementi utili per l'aggiornamento della pianificazione di bacino nelle Units of Management Reno, Bacini Romagnoli e Conca Marecchia recentemente entrati a far parte del Distretto del Po, in conseguenza degli eventi del maggio 2023;

RICHIAMATI, ALTRESÌ

- l'art. 9 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 come successivamente integrato dall'art. 10

della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016;

- le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po vigenti a seguito del loro I° riesame e aggiornamento (per il II° ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027) conseguente alla Deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019 (adottata in conformità all'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm. ii.) ed ai successivi aggiornamenti approvati con Decreti del Segretario Generale a norma del citato art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e ss.mm.ii.;
- il vigente *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po”* relativo al II° ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027 (di seguito brevemente definito *PGRA 2021*), aggiornato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 20 dicembre 2021 (successivamente approvato con DPCM 1° dicembre 2022), ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm. ii.);
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. .../2025 del 18 dicembre 2025, recante *“Presa d'atto degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, direttiva 2007/60/CE: riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni”*;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. .../2025 del 18 dicembre 2025, recante *“Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA– Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010. Disposizioni conseguenti alla Deliberazione CIP n. .../2025 e adozione di misure temporanee di salvaguardia”*;

RICHIAMATI, INOLTRE

- il *“Piano Speciale preliminare”* (ai sensi del sopra citato comma 3, lett. a) dell'articolo 2 della richiamata Ordinanza n. 22/2024) approvato con Determinazione del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 82 del 23 aprile 2024;
- la *proposta di Piano Speciale* di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, redatta a fine giugno 2024 a cura della Segreteria Tecnico operativa dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po nell'ambito del Gruppo di lavoro di cui all'Ordinanza n. 22/2024 del Commissario Straordinario, ed aggiornata a fine ottobre 2024 in seguito alla seduta della Cabina di Coordinamento del 28 ottobre 2024 e quindi trasmessa alla Struttura di Supporto al Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia – Romagna, Toscana e Marche con Nota del Segretario Generale ns. prot. 10644 del 19 novembre 2024;
- il Decreto del Segretario Generale n.13 del 7 marzo 2025, recante *“Art. 65, comma 7 e art. 68, comma 4ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. – Adozione di nuove misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico*

ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023, con contestuale abrogazione delle precedenti misure adottate con il Decreto SG n. 32/2024 e presa d'atto di modifiche degli ambiti territoriali di applicazione delle misure di salvaguardia";

RICHIAMATI, INFINE

- il *Regolamento Generale di organizzazione e di funzionamento degli uffici* di questa Autorità di bacino distrettuale, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019 e successivamente approvato con DM del 24 maggio 2022, n. 200;
- in particolare, l'art. 7 comma 5 del suddetto *Regolamento Generale* che disciplina la *vacatio* del Segretario Generale;
- la Nota prot. 14790/2025 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di data 10 giugno 2025 (acquisita al protocollo di questa Autorità con n. 5066 di pari data) di conferimento di incarico *ad interim* di Segretario Generale facente funzioni all'ing. Andrea Colombo, dirigente tecnico dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

PREMESSO CHE

- ***(Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po adottati dalle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali)*** nell'attuale territorio del Distretto idrografico del fiume Po (come individuato dall'art. 64, comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche ad esso apportate dall'art. 51, comma 5 della legge n. 221/2015) nella vigenza dell'abrogata legge n. 183/1989, le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ivi presenti (poi sopresse a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 284/2016) avevano proceduto, in conformità al menzionato art. 1 del D. L. n. 180/1998, all'adozione, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei *piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico* in precedenza richiamati (e di seguito anche brevemente indicati, nel loro complesso, come PAI), tuttora vigenti in forza dell'art. 170, comma 11 dello stesso D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ***(Elaborati cartografici e normativi compresi nei PAI vigenti nel Distretto idrografico del Po)*** ognuno dei suddetti PAI, in particolare, è corredato da *elaborati cartografici* (contenenti l'individuazione di aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico e la loro classificazione sulla base delle condizioni di pericolosità e di rischio riscontrate a seguito di criteri tecnico - scientifici utilizzati nell'elaborazione dei diversi Piani) e inoltre da *apparati normativi* per la loro attuazione (di seguito anche indicate come *Norme di Attuazione* o NA), nell'ambito dei quali sono state previste, in particolare, anche *"disposizioni di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti*

pubblici, nonché per i soggetti privati”, in conformità a quanto attualmente previsto dall’art. 65, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- ***(Differenze significative tra i diversi PAI attualmente vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po)*** i PAI attualmente vigenti nell’ambito del Distretto idrografico del fiume Po, pur essendo accomunati tra loro per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi, presentano tuttavia profonde e significative differenze in relazione alle metodologie ed ai criteri di classificazione, individuazione e perimetrazione delle aree interessate da fenomeni di dissesti idraulico ed idrogeologico, alle definizioni utilizzate nell’ambito degli elaborati tecnici e normativi, alle disposizioni normative di attuazione riguardanti i vincoli e la disciplina delle attività consentite nelle aree in dissesto, alle attività di competenza, rispettivamente, delle Autorità di bacino e degli altri Enti e Amministrazioni presenti nell’ambito territoriale di riferimento dei Piani, alle procedure di aggiornamento dei Piani stessi;

(Istituzione dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e soppressione delle previgenti Autorità di bacino presenti nel Distretto idrografico del fiume Po) a seguito dell’entrata in vigore del DM 25 ottobre 2016, n. 294 e del DPCM 4 aprile 2018, tutte le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali istituite nella vigenza della legge n. 183/1989 e ss.mm.ii. sono state soppresse e sostituite dalle Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda il Distretto idrografico del fiume Po questa Autorità di bacino distrettuale è dunque subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, relativi alle funzioni già attribuite alle suddette Autorità, ivi compresa la gestione dei PAI a suo tempo da esse predisposti ed adottati;

- ***(Competenza dell’Autorità di bacino distrettuale all’adozione dei Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico in base alle vigenti norme di legge)*** l’art. 67, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ha stabilito che le Autorità di bacino distrettuali sono competenti, tra l’altro, all’adozione di *Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico*. Tale competenza (precedentemente attribuita, nella vigenza dell’abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii., alle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali dall’art. 1 del D. L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267) è stata successivamente ribadita dall’art. 3, comma 1 del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e ss.mm.ii.;

- ***(Attività di riesame condotta dall’Autorità di bacino distrettuale sugli strumenti della pianificazione di bacino per l’assetto idrogeologico vigenti nel Distretto)*** fin dal momento del suo subentro nelle competenze delle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 e ss.mm.ii., l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ha dato avvio ad attività finalizzate al riesame complessivo (condotto in coordinamento con il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, e con le Regioni territorialmente interessate) di tutti gli strumenti della pianificazione per l’assetto idrogeologico vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po, allo scopo di verificarne la congruità rispetto alla disciplina legislativa prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (stabilita anche

allo scopo di recepire nel nostro Paese disposizioni di fonte comunitaria) e di procedere, ove ritenuto indispensabile, alla predisposizione di Varianti totali o parziali ai suddetti strumenti di Piano, finalizzate all'adeguamento degli stessi rispetto sia al quadro conoscitivo aggiornato sia al nuovo quadro legislativo ed alla scala distrettuale che caratterizza attualmente la pianificazione di bacino di competenza di questa Autorità;

- ***(Attività di riesame sui PAI del Distretto a seguito della Convenzione stipulata in data 30 giugno 2022)*** in particolare è stata avviata, a seguito della soprarichiamata Convenzione stipulata in data 30 giugno 2022, tra la stessa Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, una attività finalizzata ad aggiornare i quadri conoscitivi e gli ulteriori elaborati dei sei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al bacino del Reno, ai Bacini romagnoli e a quello del Conca Marecchia, omogenizzandone i contenuti rispetto al PAI Po. Dopo il verificarsi degli eventi del maggio 2023, le attività oggetto della suddetta Convenzione sono risultate oltremodo importanti ed urgenti e pertanto sono state integrate per tener conto di tali eventi alluvionali;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- ***(Ulteriori strumenti della pianificazione di bacino distrettuale elaborati e adottati dall'Autorità e loro rapporto con i contenuti dei PAI previgenti: le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni)*** nell'ambito delle attività di riesame di cui al punto precedente, l'Autorità ha altresì tenuto conto della vigenza, nei territori interessati dai PAI suddetti, di ulteriori strumenti della pianificazione di bacino distrettuale elaborati ed adottati in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 e ss.mm.ii. con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 (Direttiva Europea Alluvioni o DEA) e, in primo luogo, delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* adottate per la prima volta nel 2013 e successivamente aggiornate (in vista del ciclo sessennale di pianificazione del rischio di alluvioni 2021 - 2027) con la sopra richiamata Deliberazione CIP n. 7/2019. In adempimento di quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii., le suddette *Mappe* (che, ai sensi del citato D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii., costituiscono il supporto cartografico per l'elaborazione, adozione ed approvazione del PGRA Distrettuale e dei suoi aggiornamenti sessennali) sono state elaborate tenendo conto della preesistenza degli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico vigenti nel Distretto del fiume Po e, in virtù della stretta connessione tra i loro contenuti e quelli di detti strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico, le Norme di Attuazione di questi ultimi Piani hanno stabilito che gli elaborati cartografici rappresentati dalle *Mappe* del PGRA costituiscono integrazione al quadro conoscitivo di tali PAI e hanno introdotto norme di coordinamento

specificamente dedicate a disciplinare le aree oggetto delle Mappe medesime, per cui si può affermare che anche tali aree sono ora riconducibili a quelle originariamente previste nei PAI stessi. Peraltro, si deve osservare che le disposizioni di coordinamento stabilite nell'ambito delle NA di ciascuno dei suddetti PAI presentano profonde e significative differenze rispetto alle analoghe norme contenute negli altri PAI vigenti nel Distretto;

- *(Misure di salvaguardia adottate con il Decreto SG n. 13/2025 per aree del Distretto interessate da fenomeni di dissesto a seguito di eventi idro-meteorologici di eccezionale intensità)* a seguito degli eventi idro-meteorologici di eccezionale intensità che, tra il 2023 e il 2024, hanno colpito la Regione Emilia – Romagna (e, in particolare, territori del Distretto idrografico del fiume Po compresi nei suddetti bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 dell'art. 64, comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) l'Autorità di bacino distrettuale (in conformità all'art. 65, comma 7 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) ha adottato specifiche *misure temporanee di salvaguardia* (attualmente disciplinate dal Decreto del Segretario Generale n.13 del 7 marzo 2025), per le aree interessate da situazioni di dissesto idraulico e idrogeologico durante tali eventi, perimetrate dalla Regione Emilia-Romagna, nelle more dell'aggiornamento dei PAI. L'adozione di tali misure (tuttora vigenti) discende dalle risultanze di approfondimenti conoscitivi sviluppati dalla stessa Autorità in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione speciale introdotti dal sopra richiamato D.L. n. 61/2023 e ss.mm.ii., da cui era emerso che diverse disposizioni a suo tempo stabilite dai suddetti PAI per le aree ora oggetto delle misure di salvaguardia non potevano ritenersi sufficientemente congrue in considerazione degli eventi alluvionali occorsi, oltre a risultare tra loro disomogenee a causa della frammentarietà dei vari PAI relativi a ciascuno dei suddetti bacini idrografici;

ATTESO CHE

- *(Necessità di pervenire alla predisposizione ed adozione di un unico PAI Distrettuale, destinato a sostituire i PAI tuttora vigenti)* nel corso delle attività di cui ai punti precedenti, è emersa per questa Autorità di bacino distrettuale la necessità di procedere alla redazione di un unico Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per l'intero territorio distrettuale, finalizzato a recepire al suo interno tutte le necessarie integrazioni conseguenti allo sviluppo tecnico scientifico che ha caratterizzato l'attività conoscitiva, alle modifiche legislative e ai contenuti di nuovi strumenti della pianificazione di bacino distrettuale adottati successivamente all'entrata in vigore dei PAI attualmente vigenti nel Distretto del Po, superare al tempo stesso la frammentarietà degli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto tuttora vigenti nel Distretto, anche in conformità con i principi generali in tema di esercizio dell'attività di pianificazione di bacino espressamente stabiliti dall'art. 56, comma 2 e 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come rappresentato nelle sedute di

Conferenza Operativa del 30 luglio 2020, del 26 novembre 2020, del 20 novembre 2024 e del 10 luglio 2025. Il percorso di costruzione del PAI distrettuale sarà sviluppato per fasi successive o stralci funzionali, in ragione della complessità territoriale del Distretto, della pianificazione attualmente vigente e della rilevanza dei temi trattati.

CONSIDERATO CHE

- *(Necessità di procedere, preliminarmente, all'estensione del vigente PAI-Po ai restanti bacini del Distretto idrografico per il tramite dell'adozione di una specifica Variante di tale Piano)* nel contesto delle suddette attività di approfondimento la prima fase per procedere all'elaborazione ed adozione di tale nuovo PAI distrettuale unitario, è la redazione di una *Variante del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po"* (PAI Po) avente ad oggetto l'estensione dei contenuti di tale Piano (nella loro attuale e vigente composizione) anche ai territori dei bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 della lettera b) del comma 1 dell'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., attualmente soggetti ai PAI in precedenza richiamati, a suo tempo adottati dalle sopresse Autorità di bacino interregionali e regionali nella vigenza della legge n. 183/1989 e ss.mm.ii. e tuttora vigenti, con la contestuale definitiva abrogazione degli stessi una volta che detta Variante sia stata definitivamente approvata con le modalità indicate dall'art. 68 del citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- *(Predisposizione del progetto di variante da parte della Segreteria tecnica operativa dell'Autorità e sue finalità generali)* di conseguenza, la Segreteria tecnica operativa di questa Autorità di bacino distrettuale ha proceduto all'elaborazione di un «*progetto di Variante al PAI Po ai sensi dell'art.68 del D. Lgs. 152/2006: estensione ai bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbiano* (D. Lgs.152/2006 art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7).» (di seguito anche brevemente definito *progetto di Variante al PAI Po o Progetto*). Detta Variante (una volta approvata all'esito della procedura indicata nei commi da 1 a 4 dell'art. 68, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) è destinata a estendere la vigenza del PAI Po a tutto il territorio del Distretto (fatta eccezione per l'ambito territoriale del Delta del fiume Po, per il quale continuerà a vigere il sopra richiamato PAI Delta) con la contestuale abrogazione dei sopra richiamati Piani per l'assetto idrogeologico (comunque denominati) a suo tempo adottati dalle sopresse Autorità di bacino regionali e interregionali e tuttora attualmente vigenti nell'ambito del Distretto idrografico del fiume Po;
- *(Contenuti del progetto di variante da parte della Segreteria tecnica operativa dell'Autorità)* il *progetto di Variante al PAI Po* si articolerà in due sezioni relative al reticolo idrografico ed ai dissesti di versante. Per tutti i corsi d'acqua del reticolo principale della Romagna, viene predisposta la delimitazione delle fasce A-B-C e il limite B di progetto (secondo la metodologia delle fasce fluviali del PAI Po) e delle aree allagabili. La delimitazione delle aree allagabili è

contenuta anche nell'aggiornamento delle Mappe della pericolosità di alluvioni del PGRA - ciclo 2027-2033. Le linee di assetto per questi corsi d'acqua sono rappresentate attraverso monografie specifiche. Alle fasce fluviali ed alle aree allagabili così perimetrate si applicheranno le disposizioni stabilite dalle NA del PAI Po e le correlate direttive tecniche e regolamenti.

- ***(Previsione, per i territori del Distretto interessati dal progetto di Variante del PAI Po in oggetto, di una modifica della classificazione delle aree interessate da fenomeni di frana di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po)*** in particolare, per quello che riguarda i dissesti di versante, in sede di attività di approfondimento svolte al fine di predisporre il progetto di Variante al PAI Po di cui al punto precedente è emersa la necessità di procedere ad una modifica della classificazione delle aree interessate da fenomeni di frana da inserire nell'integrazione dell'Allegato 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del PAI-Po relativa ai territori oggetto del Progetto medesimo. Detta modifica consegue all'utilizzo di nuove metodologie di delimitazione, considerando anche più recenti strumenti di monitoraggio dei fenomeni in esame, sulla scorta delle quali si è ritenuto necessario tenere conto di ulteriori criteri (intensità del fenomeno atteso direttamente legata alla tipologia di frana e la sua frequenza temporale) da utilizzare in combinazione tra di loro per la classificazione della pericolosità di tali fenomeni. Ciò ha condotto a ridefinire i livelli di pericolosità delle frane passando dalla tripartizione originariamente utilizzata dal PAI-Po del 2001 (*Fa, Fq e Fs*) ad una quadripartizione (P1 o aree a livello di pericolosità bassa; P2 o aree a livello di pericolosità moderata; P3 o aree a livello di pericolosità media; P4 o aree a livello di pericolosità elevata) maggiormente coerente con le finalità proprie della pianificazione di bacino in ordine alla gestione di tali tipologie di fenomeni di dissesto. Tali nuove modalità di classificazione sono, inoltre, destinate ad essere recepite sul resto del Distretto mediante ulteriori Varianti al PAI Po, nell'ambito della predisposizione del PAI distrettuale;
- ***(Vincoli stabiliti dalle NA del PAI Po applicabili alle aree interessate da fenomeni di frana di cui al punto precedente)*** dalla modifica classificatoria di cui al punto precedente non conseguono, in ogni caso, cambiamenti circa le disposizioni dell'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI-Po applicabili alle aree interessate da fenomeni di frana, in quanto mentre alle aree classificate come P3 e P4 troveranno applicazione, le disposizioni stabilite, rispettivamente, ai commi 3 e 2 dell'art. 9 NA per le aree *Fa* e *Fq*, con riguardo sia alle aree classificate come P1 sia a quelle classificate come P2 troveranno applicazione le disposizioni stabilite dal comma 4 dall'art. 9 per le aree *Fs*;
- ***(Ulteriori previsioni relative alle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato presenti nell'ambito territoriale interessato dal progetto di Variante al PAI Po in adozione)*** parimenti, sempre nell'ambito degli approfondimenti di cui ai punti precedenti, è emersa la necessità di sostituire (con riferimento ai territori interessati dal progetto di Variante al PAI Po in esame) le perimetrazioni

e classificazioni delle *aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato* di cui agli Elaborati cartografici dei PAI vigenti nei bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 della lettera b) del comma 1 dell'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con quelle di cui all'Allegato 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1: 10.000/1.5.000*) del citato Elaborato n. 2 del PAI-Po;

- **(Necessità di adottare, contestualmente all'allegato progetto di Variante, misure temporanee di salvaguardia)** per le finalità di tutela previste dalle vigenti norme di legge, nelle more della definitiva approvazione della Variante in oggetto si rende necessario procedere, per i territori del Distretto interessati dal *progetto di Variante del PAI Po* in oggetto, alla contestuale adozione di *misure temporanee di salvaguardia* ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **(Indirizzi di applicazione delle misure temporanee di salvaguardia di cui al punto precedente)** al fine di assicurare la necessaria coerenza tra gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale nelle more dell'approvazione definitiva della Variante del PAI Po di cui al progetto in adozione, ai territori dei bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 della lettera b) del comma 1 dell'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito Reno, Fissero Tartaro Canalbiano, Romagnoli, Conca Marecchia) trovano applicazione, alla stregua di *misure temporanee di salvaguardia* ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI Po, le correlate direttive tecniche e i regolamenti.

In particolare, sempre alla stregua di *misure temporanee di salvaguardia*, alle aree interessate da fenomeni di frana individuate nell'Elaborato "*Cartografia vettoriale- dissesti di versante*" e classificate come P3 (aree a livello di pericolosità media) si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 delle citate NA del PAI Po, alle aree classificate come P4 (aree a livello di pericolosità elevata) si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 delle NA medesime mentre per le aree P1 (aree a livello di pericolosità bassa) e P2 (aree a livello di pericolosità moderata) si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4 delle citate NA del PAI Po. Nell'ambito dei procedimenti che regolamentano le trasformazioni urbanistiche - edilizie ed infrastrutturali del territorio deve essere valutata l'applicazione delle prescrizioni/limitazioni di cui sopra anche ad una superficie esterna al perimetro delle aree a diverso livello di pericolosità per una distanza non inferiore a 20 m dal limite di queste ultime. Tale zona di possibile evoluzione della frana deve essere tenuta in considerazione anche nell'ambito delle valutazioni da sviluppare nell'individuazione degli elementi esposti da delocalizzare.

Nei territori dei Bacini idrografici Reno, Romagnoli, Conca Marecchia continueranno a trovare applicazione le disposizioni delle Norme di Attuazione dei rispettivi PAI vigenti, qualora le stesse risultino *più restrittive* di quelle stabilite del PAI Po, nelle more dell'approvazione definitiva della Variante del PAI Po di cui al progetto in adozione (in coerenza con quanto stabilito dall'art.

- 1, comma 7 delle NA del PAI-Po e, più in generale, con il principio di precauzione di cui all'art. 301 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
- (*Abrogazione delle misure temporanee di salvaguardia di cui al Decreto SG n. 13/2025*) L'adozione delle *misure di salvaguardia* di cui al punto precedente comporta, infine, l'esigenza di procedere alla contestuale abrogazione delle precedenti misure di salvaguardia adottate con il Decreto SG n. 13/2025;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi dell'art. 63 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nella seduta del 15 dicembre 2025;

VISTO, INFINE

- il verbale della seduta del 18 dicembre 2025 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione di un progetto di Variante al PAI Po ai sensi dell'art.68 del D. Lgs. 152/2006: estensione ai bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbiano (D. Lgs.152/2006art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7).)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, è adottato il “progetto di Variante al PAI Po ai sensi dell'art.68 del D. Lgs. 152/2006: estensione ai bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbiano (D. Lgs.152/2006art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7).” (di seguito brevemente definito *progetto di Variante al PAI Po*) allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Il *progetto di Variante al PAI Po* di cui al comma precedente è costituito dai seguenti Elaborati:
 - Relazione generale;
 - Relazione tecnica – Fasce Fluviali;
 - Monografie dei corsi d'acqua (*ad integrazione dell'Elaborato n. 3 del PAI Po vigente*);
 - Tavole delle fasce fluviali (*ad integrazione dell'Elaborato n. 8 del PAI Po vigente*);
 - Tavole delle aree allagabili;

- Relazione tecnica – Dissesti di versante;
- Cartografia vettoriale - Dissesti di versante (*ad integrazione degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po vigente*).

ARTICOLO 2

(Finalità del Progetto di Variante del PAI Po in adozione)

1. Il *progetto di Variante del PAI Po* in adozione persegue la finalità di estendere i contenuti e gli effetti di tale Piano anche ai territori dei bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito bacini idrografici del Reno, del Fissero Tartaro Canalbiano, dei Romagnoli, del Conca Marecchia), attualmente soggetti ai PAI in premessa richiamati, con la contestuale definitiva abrogazione degli stessi una volta che la Variante sia stata definitivamente approvata.

ARTICOLO 3

(Pubblicazione del progetto di Variante e procedura di adozione definitiva. Conferenza programmatica)

1. La presente Deliberazione, corredata dal *progetto di Variante al PAI Po* ad essa allegato, è pubblicata sul sito web dell'Autorità di bacino fino al termine di cui al successivo comma 4. L'Autorità di bacino provvede a trasmettere, ai fini della pubblicazione, l'avviso dell'adozione della presente Deliberazione alla redazione della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G. U. R. I.)*. Detto avviso è altresì pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni del Distretto idrografico del fiume Po e della Provincia autonoma di Trento.
2. Al fine di assicurare al massimo grado la conoscenza della presente Deliberazione da parte di tutti i soggetti interessati, le Regioni provvedono a trasmetterne copia della stessa alle Province, alla Città Metropolitana ed ai Comuni territorialmente interessati dal *progetto di Variante*, ai fini della pubblicazione con le modalità previste dalle vigenti norme di legge.
3. In conformità alle vigenti norme di legge, dalla data di pubblicazione degli elaborati di cui al comma 1 sul sito web dell'Autorità di bacino, il *progetto di Variante al PAI Po* è reso disponibile al pubblico per 90 giorni, ai fini della consultazione e per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
4. Ai fini dell'adozione definitiva e dell'attuazione della Variante al PAI in oggetto e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le Regioni territorialmente interessate dalla Variante stessa convocano, per l'ambito territoriale di rispettiva competenza, una o più Conferenze programmatiche ai sensi dell'articolo 68, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 152/2006.
5. L'adozione della *Varianti al PAI Po* deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sulla G. U. R.I. di cui al comma 1 del presente articolo.

6. La *Variante al PAI Po* di cui al comma precedente, a seguito della sua adozione, sarà approvata in conformità a quanto previsto dall'art. 66, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 4

(Disposizioni da applicare nelle aree interessate dal progetto di Variante e rapporto con la pianificazione di bacino vigente)

1. Fino all'approvazione definitiva della Variante al PAI di cui al precedente articolo 1, ai territori dei bacini idrografici del Reno, del Fissero Tartaro Canalbiano, dei Romagnoli, del Conca Marecchia trovano applicazione, alla stregua di *misure temporanee di salvaguardia* ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI Po, le correlate direttive tecniche e i regolamenti.
2. Sempre alla stregua di *misure temporanee di salvaguardia*, alle aree interessate da fenomeni di frana individuate nell'Elaborato "*Cartografia vettoriale- dissesti di versante*" e classificate come P3 (aree a livello di pericolosità media) si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 delle citate NA del PAI Po, alle aree classificate come P4 (aree a livello di pericolosità elevata) si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 delle NA medesime mentre per le aree P1 (aree a livello di pericolosità bassa) e P2 (aree a livello di pericolosità moderata) si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4 delle citate NA del PAI Po. Nell'ambito dei procedimenti che regolamentano le trasformazioni urbanistiche - edilizie ed infrastrutturali del territorio deve essere valutata l'applicazione delle prescrizioni e limitazioni di cui sopra anche ad una superficie esterna al perimetro delle aree a diverso livello di pericolosità per una distanza non inferiore a 20 m dal limite di queste ultime. Tale zona di possibile evoluzione della frana deve essere tenuta in considerazione anche nell'ambito delle valutazioni da sviluppare nell'individuazione degli elementi esposti da delocalizzare.
2. Nei territori dei Bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia continueranno a trovare applicazione le disposizioni delle Norme di Attuazione dei rispettivi PAI vigenti, qualora le stesse risultino *più restrittive* di quelle stabilite dal PAI Po, nelle more dell'approvazione definitiva della Variante del PAI Po di cui al progetto in adozione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web dell'Autorità di bacino, a norma del primo comma dell'articolo 3. Tali disposizioni sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione definitiva della Variante al Piano di bacino di cui al comma 5 del precedente articolo 3 e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso sul sito web dell'Autorità di bacino.

ARTICOLO 5

(Abrogazione delle misure temporanee di salvaguardia adottate tramite il Decreto SG n. 13/2025)

1. Per effetto dell'adozione delle misure di salvaguardia di cui al precedente articolo 4, sono integralmente abrogate, a far data dal giorno dell'entrata in vigore del presente Decreto, le misure temporanee di salvaguardia a suo tempo adottate da questa Autorità con il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 13 del 7 marzo 2025.

Il Segretario Generale F.F.
(Andrea Colombo)

Il Presidente
(On. Vannia Gava)